



*Ministero dell' Ambiente e della  
Sicurezza Energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** l' articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell' 11 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l' incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** l' articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Regime transitorio in materia di VIA”;

**VISTO** il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità” e in particolare l' art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all' esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

**VISTO** l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

**VISTI** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 recante la “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

**VISTO** il decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, dalla società MYSUN S.r.l. con nota acquisita con prot. MATTM/107258 del 6 ottobre 2021, perfezionata con nota acquisita al prot. MATTM/139680 del 14 dicembre 2021, del progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 27,32 MW, e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), da collegare alla stazione elettrica di smistamento sita nel Comune di Erchie (BR) di proprietà Terna S.p.A.;

**PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato che il progetto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) perché non interferisce con alcuno dei siti della Rete Natura 2000: SIC, ZPS, ZSC;

**CONSIDERATO** che il progetto è inserito nell’Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

**VISTA** la nota MITE/70379 del 6 giugno 2022 con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ora, DG Valutazioni Ambientali), ha comunicato la procedibilità della citata istanza acquisita con prot. MATTM/107258 del 6 ottobre 2021 e ha trasmesso alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la documentazione fornita dal proponente ai fini dell’espressione del parere di competenza;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell’Avviso al pubblico, è avvenuta sul sito web dell’allora Ministero della Transizione Ecologica in data 6 giugno 2022;

**VISTA** la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC del 25 luglio 2022, acquisita al prot. MiTE/92782 in pari data;

**CONSIDERATA** la richiesta di proroga di sessanta giorni dei termini per la presentazione della suddetta documentazione, trasmessa dalla società proponente con nota del 3 agosto 2022, acquisita al prot. MiTE/97232 del 4 agosto 2022, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006, e concessa dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. MiTE/110510 del 13 settembre 2022;

**VISTE** le note acquisite al prot. MiTE/141731 e prot. MiTE/141734 del 14 novembre 2022, con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, in seguito alla concessione della proroga sopra richiamata;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.lgs. n.152/2006, in data 24 novembre 2022 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa e il nuovo Avviso al Pubblico sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 118 del 19 gennaio 2023 in data 25 gennaio 2023 al prot. MiTE/10302 con il quale la Commissione ha espresso:

- parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 27,32 MW e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), da collegare alla stazione elettrica di smistamento sita nel Comune di Erchie (BR) di proprietà Terna S.p.A., fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali impartite con il medesimo parere;
- parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale;

**CONSIDERATO** che, con note prot. MASE n.49494 del 30 marzo 2023 e n.153919 del 28 settembre 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, di rilasciare il parere di competenza;

**ACQUISITO** il parere del Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui alla nota prot. MIC\_SS-PNRR 28406-P del 5 dicembre 2023, assunto al prot. MASE/199848 del 6 dicembre 2023, avente esito negativo;

**VISTO** che il Ministero della Cultura, con il proprio parere, ha specificato che *“nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni di cui al citato art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023”*;

**CONSIDERATO** che nel suddetto parere del Ministero della Cultura è indicato che, con riferimento quanto disposto dall'art. 20, co. 8, del D.lgs. 199/2021, modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023 in materia di aree idonee, non sono presenti interferenze dirette con beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che l'intervento si colloca all'esterno di aree delle fasce di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e della Parte seconda del D.Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...]il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021 *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di*

*impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”;*

**CONSIDERATO** che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

**PRESO ATTO** che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

**CONSIDERATO** altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

**RILEVATO** che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), da collegare alla stazione elettrica di smistamento sita nel Comune di Erchie (BR), concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

**CONSIDERATO** che, con il parere n. 118 del 19 gennaio 2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha ritenuto che, per evitare possibili impatti cumulativi sulle componenti del suolo, biodiversità e paesaggio, il Proponente dovrà realizzare a titolo di compensazione ambientale, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, un intervento di ripristino di un'area limitrofa o esterna all'area di progetto, individuata in accordo con le Amministrazioni competenti, pari circa al 25% dell'area dell'impianto occupata dai pannelli, comprendendo anche le attività previste per la manutenzione, fino al definitivo attecchimento della formazione vegetale, nonché l'obbligo di relazionare sulle attività di ripristino e restauro ambientale, in linea con le attuali linee guida della *Restoration Ecology*;

**CONSIDERATO** in particolare che la Commissione ha specificato che il progetto esecutivo deve contenere la realizzazione di una siepe perimetrale e la doppia fascia boscata bifilare contemporaneamente alla realizzazione dell'impianto, al fine di preservare la flora e la fauna autoctona, nonché l'installazione della rete di recinzione da posizionare prevedendo una luce libera di almeno 30 cm di altezza lungo tutto il perimetro dell'area di progetto;

**CONSIDERATO** altresì che, in merito alla valutazione della componente paesaggio, la Commissione Tecnica ha ritenuto il progetto compatibile dal punto di vista ambientale, alla luce dell'attività di rinaturalizzazione prevista secondo i criteri indicati nella condizione ambientale di riferimento, al fine di aumentare gli effetti positivi sulle componenti biodiversità e paesaggio;

**PRESO ATTO** che, in merito alla valutazione della componente paesaggistica del progetto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha tenuto conto nel proprio parere dei potenziali impatti dell'opera nella definizione delle misure di mitigazione e compensazione impartite mediante le condizioni ambientali previste dal parere sopra richiamato;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del D.lgs. n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 118 del 19 gennaio 2023, costituito da n. 59 (cinquantanove) pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 27,32 MW e delle relative opere connesse, presentato da MYSUN S.r.l., da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), da collegare alla stazione elettrica di smistamento sita nel Comune di Erchie (BR) di proprietà Terna S.p.A., fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione è stato di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

### **Articolo 2**

#### **Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 118 del 19 gennaio 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Articolo 3**

#### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 118 del 19 gennaio 2023.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Articolo 4**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato a MYSUN S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, Comuni di San Pancrazio Salentino (BR) e Erchie (BR), e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. Il proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'articolo 1, comma 3, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**Gianluigi Nocco**

GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della Transizione  
Ecologica  
Direttore Generale  
13.02.2024 15:53:38  
GMT+00:00



---

*ID\_VIP 7493 Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 27,32 MW e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), da collegare alla stazione elettrica di smistamento sita nel Comune di Erchie (BR) di proprietà Terna S.p.A*

Decreto di compatibilità ambientale